

Credito Industria 4.0 per le imprese che producono energia: limiti e spiragli di apertura

di Alberto Nordio, Claudia Bollini

Master di specializzazione

Diritto Tributario Base

Scopri di più

In un periodo storico in cui la **transizione ecologica** risulta quanto più urgente e prioritaria, la **normativa fiscale** sembra non essere del tutto allineata nell'intento di favorire i **produttori di energia** che intendono investire in **innovativi impianti fotovoltaici** aventi – potenzialmente – caratteristiche compatibili con il modello «**Industria 4.0**».

L'[articolo 1, commi 1051 – 1063, L. 178/2020](#) (Legge di bilancio 2021), come modificato dall'[articolo 1, comma 44, L. 234/2021](#) (Legge di bilancio 2022), ha **prorogato il credito d'imposta per investimenti in beni materiali ed immateriali "4.0"** effettuati nell'arco temporale che va **dal 2023 al 2025**. L'agevolazione precedentemente prevista per gli **investimenti in beni strumentali nuovi "ordinari"** non è, invece, **stata rinnovata** e risulta applicabile solo agli investimenti **effettuati fino al 31.12.2022** o nel termine "lungo" **del 30.11.2023**.

L'[Allegato A](#) della **L. 232/2016**, cui rimanda la **L. 178/2020** al fine di individuare le caratteristiche dei beni potenzialmente eleggibili alla tipologia dei beni materiali 4.0 agevolabili, circoscrive i beni funzionali alla **trasformazione tecnologica e digitale** delle imprese secondo il modello «**Industria 4.0**» alle seguenti macrocategorie:

- beni strumentali il cui funzionamento è controllato da **sistemi computerizzati** o gestito tramite **opportuni sensori e azionamenti**;
- sistemi per **l'assicurazione della qualità** e della **sostenibilità**;
- dispositivi per **l'interazione uomo macchina** e per il **miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»**.

La [circolare dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico n.4/E/2017](#) – in tema di cd. Iper-ammortamento, i cui contenuti sono estendibili anche al credito d'imposta di cui alla **L. 178/2020** - specifica che tra i «**sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità**» sono ricompresi anche i **componenti, sistemi e soluzioni intelligenti** per la **gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici** e per la **riduzione delle emissioni**; continua la citata circolare precisando che **risulterebbero escluse**,

invece, le «**soluzioni finalizzate alla produzione di energia** (ad esempio sistemi cogenerativi, sistemi di generazione di energia da qualunque fonte rinnovabile e non)», **negando** dunque *tout court* l'**applicabilità dell'agevolazione rafforzata**, prevista per i beni Industria 4.0, **ai sistemi di produzione di energia elettrica**, tra cui il fotovoltaico.

Ci si chiede se tale **esclusione perentoria** delle “*soluzioni finalizzate alla produzione di energia*” sia allineata alle attuali e potenziali **caratteristiche tecnologiche degli impianti fotovoltaici** (e eolici). Infatti, **escludendo** per il momento **gli impianti fotovoltaici realizzati da privati e industrie per** finalità principalmente di **autoconsumo e autoproduzione**, occorre rilevare come vi sia una serie di **produttori di energia elettrica** che stanno sviluppando **moderni impianti** i quali, attraverso **sofisticati software e sensori**, sono in grado di **gestire la produzione** di energia da remoto, **ottimizzarne la produttività** ed **elaborare una quantità significativa di dati**. Non di meno, gli **odierni campi fotovoltaici** sono capaci di **prevedere la produzione di energia** in base ai **dati elaborati dal sistema** e sono in grado di **accumulare l'energia in eccesso** rispetto alle richieste della rete.

Tale **preclusione a priori** è stata ribadita anche in relazione a specifici progetti sottoposti all'attenzione dell'Agenzia delle entrate la quale, a più riprese, ha **negato l'accesso all'agevolazione** per dette fattispecie oggetto di istanza di interpello, ribadendo la limitazione, espressa nella richiamata [circolare n. 4/E/2017](#), qualora si tratti di **soluzioni finalizzate alla produzione di energia** (si veda sul punto la risposta ad interpello n. 904-1257/2020 e più recentemente la [risposta ad interpello n. 75/2021](#)).

Allo stesso modo, anche per quanto riguarda i **sistemi di accumulo dell'energia elettrica**, nei precedenti chiarimenti (circolare 177355/2018 del Ministero dello Sviluppo Economico), il Ministero ha ritenuto che tali sistemi siano da considerarsi alla stessa stregua delle soluzioni finalizzate alla produzione di energia, in quanto trattasi di “**sistemi ancillari agli impianti di produzione dell'energia**, la cui funzione precipua è quella di **accumulare l'energia nel momento in cui la produzione supera i consumi e di erogarla nel caso contrario, operando in un'ottica di continuità della fornitura energetica nonché di massimizzazione dell'autoproduzione**”.

La già menzionata [circolare n. 4/E/2017](#), inoltre, prosegue riportando che «*la funzione principale di tali sistemi (i.e sistemi di **accumulo dell'energia elettrica**) non è quella di realizzare una gestione e un utilizzo efficiente dell'energia da parte delle macchine del ciclo produttivo*», bensì quella di «*costituire una (possibile) fonte dalla quale le macchine possono attingere energia per il proprio funzionamento*»

L'interpretazione e i limiti posti dall'Amministrazione finanziaria sembrano, peraltro, incentrati sull'autoconsumo/autoproduzione dell'energia prodotta, e sembrerebbero non prendere in considerazione il **caso delle società di produzione di energia elettrica**, a cui tale limitazione non dovrebbe per la verità doversi applicare anche, ed a maggior ragione, in considerazione dell'**evoluzione tecnologica** delle nuove tipologie di impianti. In altre parole, il limite previsto dalla [circolare n. 4/E/2017](#) sembrerebbe fondarsi sull'assunto che le soluzioni finalizzate alla produzione di energia non potrebbero rientrare nel campo di applicazione dell'agevolazione

connessa ai “beni 4.0”, in quanto aventi carattere di impianto e/o fonte di energia a cui le macchine 4.0 (oggetto dell’agevolazione) possano attingere per il proprio funzionamento.

In questo contesto, un seppur parziale **segnale di potenziale apertura** in merito alla possibilità di fruire di agevolazioni per gli **impianti di produzione di energia elettrica** deriva dalla **nuova Legge Sabatini**, che ammette, infatti, in via condizionata il finanziamento di impianti di produzione di energia, seppure **limitatamente alle imprese che svolgano attività di produzione di energia elettrica** in via prevalente con codice Ateco 35.11, oppure che svolgano attività agricola, ai sensi dell’[articolo 2135 cod. civ.](#)

Sarebbe **auspicabile** che **tale distinguo, fondato sull’attività principale** svolta dall’impresa, fosse ampliato anche all’agevolazione prevista per i beni nuovi aderenti al modello «Industria 4.0», incentivando così la **transizione ecologica ed innovazione tecnologica per le società che producono energia**.